

L'avv. Rancan, ai fini del pericolo nel ritardo, fa presente che, da analisi mediche eseguite successivamente alla scorsa udienza, la moglie del ricorrente risulta essere incinta e chiede l'accoglimento del ricorso sia con riferimento all'ordine di consegna delle buste paga anche successive al mese di ottobre 2011, sia con riferimento al pagamento quanto meno di un acconto sul maturato, calcolato in relazione alla retribuzione contrattuale come stabilita nel contratto di assunzione in atti.

Il Giudice

ritenuta la sussistenza del pericolo nel ritardo, desunta dalle condizioni familiari del ricorrente, come illustrate in ricorso e come emerse in udienza;

ritenuto, quanto al *fumus boni juris*, che la sussistenza del credito possa dirsi pacifica in considerazione dello stato di malattia del ricorrente e della permanenza del rapporto di lavoro, desunta dal recente provvedimento di cassa integrazione;

visto il contratto di assunzione in atti, dal quale risulta che la retribuzione mensile lorda ammonta alla somma di € 1.446,05;

considerato il comportamento processuale della resistente, che, non solo non si è costituita, ma neppure si è presentata personalmente, nonostante un rinvio del giudizio disposto al fine di verificare la regolarità della notifica;

visti gli artt. 669 – *octies* 700 c.p.c.;

ordina

ad Autotrasporti Bommartini s.r.l. di consegnare al ricorrente i prospetti paga relativi alla 13^a e 14 mensilità del 2011 e alle mensilità di ottobre e novembre 2011;

ordina

ad Autotrasporti Bommartini s.r.l. di pagare al ricorrente la somma, al lordo delle trattate di legge, di euro 2.892,10;

condanna

Autotrasporti Bommartini s.r.l. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500 per diritti e onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

Il Giudice
